

Deliberazione 6 agosto 2009 ARG/com 113/09

Individuazione del soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 5 della delibera ARG/gas 88/09, disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 (di seguito: decreto legislativo n. 261/99);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 144 (di seguito D.P.R. n. 144/01);
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: decreto-legge 248/07);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09, ed il relativo Allegato A;
- le valutazioni economiche preliminari effettuate da Poste Italiane S.p.A. (di seguito: Poste Italiane) per l'erogazione ai clienti domestici indiretti della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale e per lo svolgimento di ulteriori servizi di comunicazione e di informazione pubblicitaria relativi all'erogazione della medesima compensazione (prot. Autorità 45740 del 7 agosto 2009).

Considerato che:

- il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute (di seguito anche *bonus elettrico*);
- la deliberazione ARG/elt 117/08 stabilisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta da clienti domestici disagiati;
- ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248/07, è stata prevista, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, in materia di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati;
- con l'RTDG, Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, ha istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio (di seguito: Conto G_S) alimentato dal gettito rinveniente

dall'applicazione della componente G_s , di cui al comma 35.3, lettera d), del medesimo RTDG;

- il decreto-legge n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito anche *bonus gas*), a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il decreto di cui al precedente alinea, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha tra l'altro:
 - a) dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizioni di disagio economico prevedendo, in coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 185/08, una compensazione della spesa differenziata per zone climatiche, nonché parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo di circa il 15 per cento;
 - b) disposto l'avvio del regime di compensazione a partire dall'1 novembre 2009;
 - c) distinto tra clienti domestici diretti e clienti domestici indiretti;
 - d) definito come cliente domestico diretto un cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
 - e) definito come cliente domestico indiretto una persona fisica che rispetta entrambi i seguenti requisiti:
 - i. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG;
 - ii. non è titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
 - f) previsto che, nel caso di clienti domestici diretti, il soggetto competente ad erogare la compensazione, sia l'impresa distributrice di gas naturale;
 - g) rinviato ad un successivo provvedimento l'individuazione del soggetto deputato ad erogare la compensazione ai clienti domestici indiretti;
 - h) dato mandato, ai sensi dell'articolo 5 comma 1, al Direttore generale dell'Autorità, d'intesa con il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, di effettuare una ricerca per individuare una società o un ente idoneo a svolgere il compito di soggetto erogatore della compensazione ai clienti domestici indiretti;
 - i) disposto che il Conto G_s sia utilizzato per la copertura degli oneri connessi al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati;
 - j) disposto che gli oneri derivanti dalle attività svolte dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e

funzionali all'erogazione delle compensazioni ai clienti indiretti siano posti a carico del Conto G_S;

- k) previsto che, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, la gestione dell'ammissione alla compensazione e lo scambio tra i Comuni, le imprese distributrici ed il soggetto erogatore di cui al precedente alinea delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissione al *bonus gas* avvengano tramite il sistema informatico già utilizzato per la gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 117/08 (di seguito: SGATE);
- l) disposto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dell'Allegato A, ciascun venditore, provveda ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione la comunicazione relativa all'ammissione alla compensazione e i termini entro i quali deve essere effettuata la richiesta di rinnovo;
- m) disposto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dell'Allegato A, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, ciascun venditore, provveda a comunicare ai clienti domestici diretti, la non ammissione al regime di compensazione e la relativa motivazione;
- n) disposto che, ai sensi del comma 20.1 dell'Allegato A, il soggetto erogatore gestisca con riferimento ai clienti domestici indiretti le comunicazioni relative all'ammissione al regime di compensazione, alla non ammissione e alle relative motivazioni e le comunicazioni relative ai termini per i rinnovi;
- con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha disposto che:
 - a) ciascun venditore, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'Allegato A provveda ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica le comunicazioni relative all'ammissione alla compensazione e i termini entro i quali deve essere effettuata la richiesta di rinnovo;
 - b) ciascun venditore, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dell'Allegato A, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, comunichi ai clienti finali la non ammissione al regime di compensazione invitando i medesimi clienti a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni;
- l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani ha curato la realizzazione di SGATE e ne garantisce lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione;
- la disponibilità in SGATE di informazioni aggiornate con riferimento allo stato delle verifiche delle istanze di compensazione effettuate dalle imprese distributrici risulta essenziale per una corretta ed efficace gestione della compensazione medesima.

Considerato altresì che:

- Poste Italiane:
 - a) ai sensi degli articoli 3, 4 e 23 del decreto legislativo n. 261/99 è incaricata di fornire il servizio postale universale, nonché i servizi riservati;
 - b) espleta altresì servizi finanziari di Bancoposta ai sensi del D.P.R. n. 144/2001, nonché servizi in materia informatica;

- c) aderisce al progetto Reti amiche - promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione - che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e di ridurre i tempi delle procedure burocratiche;
- d) è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, anche attraverso un'articolata rete di sportelli postali;
- e) ha effettuato la campagna di comunicazione pubblicitaria relativa al *bonus elettrico*;
- f) potrebbe sinergicamente associare l'erogazione del *bonus gas* ai clienti indiretti all'offerta di servizi accessori quali l'invio delle comunicazioni relative al *bonus* stesso ai soggetti che abbiano presentato istanza di ammissione alla compensazione ed eventualmente anche ai soggetti beneficiari del *bonus elettrico*;
- g) avvalendosi degli uffici postali può garantire l'effettuazione di una campagna pubblicitaria rivolta al grande pubblico relativa alle modalità di riconoscimento ed erogazione del *bonus gas*;
- Nelle valutazioni economiche preliminari inviate all'Autorità, Poste Italiane ha:
 - a) dichiarato che può erogare il *bonus gas* in contanti, sull'intero territorio nazionale, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato, a tutti i clienti domestici indiretti indipendentemente dalla titolarità di un conto corrente bancario o postale;
 - b) presentato le condizioni economiche relative all'effettuazione del servizio di bonifico domiciliato e di ulteriori servizi di comunicazione e informazione rivolti sia ai clienti interessati al *bonus elettrico* che al *bonus gas*.

Ritenuto opportuno:

- individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione ARG/gas 88/09, Poste Italiane in qualità di soggetto erogatore del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti;
- prevedere che l'erogazione del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti avvenga in contanti sull'intero territorio nazionale;
- prevedere altresì che il soggetto erogatore garantisca i seguenti servizi:
 - a) effettui una campagna pubblicitaria finalizzata ad informare il grande pubblico sulle procedure per presentare l'istanza per il riconoscimento del *bonus gas*;
 - b) gestisca il flusso di comunicazioni di cui al comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, finalizzato a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo ai clienti domestici diretti e indiretti;
 - c) estenda, a partire dal 1 dicembre 2009, l'invio delle comunicazioni di cui alla precedente lettera b) a tutti i clienti che hanno presentato istanza di ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica garantendo una gestione sinergica del flusso di comunicazioni;
- dare disposizione alla Cassa di stipulare una Convenzione con Poste Italiane per l'erogazione dei servizi di cui ai precedenti ritenuti;

- integrare le modalità di erogazione del *bonus gas* di cui al comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- mantenere in capo alle imprese di vendita gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- annullare gli obblighi di comunicazione per i venditori di gas naturale di cui all'articolo 18, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- annullare, a partire dall'1 gennaio 2010, gli obblighi di comunicazione per i venditori di energia elettrica di cui all'articolo 17, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- rendere perentori i termini di comunicazione a SGATE, da parte delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, dell'esito delle verifiche di propria competenza, in coerenza con i termini vigenti per l'applicazione della componente tariffaria compensativa di cui all'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e dell'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- sanare alcuni errori materiali individuati nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e chiarire alcune disposizioni della medesima deliberazione

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa Conguaglio

- 1.1 È data disposizione alla Cassa di stipulare, entro il mese di settembre, una Convenzione con Poste Italiane, previo parere positivo dell'Autorità, per l'erogazione dei seguenti servizi:
- a) erogazione del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti;
 - b) invio delle comunicazioni relative al *bonus gas* e al *bonus elettrico* finalizzate a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo, secondo un format definito con determina del Direttore della Direzione Tariffe;
 - c) effettuazione di una campagna pubblicitaria finalizzata ad informare il grande pubblico sulle procedure per presentare l'istanza per il riconoscimento del *bonus gas*, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Comunicazione dell'Autorità.
- 1.2 Con riferimento ai servizi di cui al comma 1.1 della presente deliberazione, la Cassa:
- a) provvede al pagamento dei corrispettivi dovuti a Poste Italiane attraverso l'utilizzo del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 97 della RTDG;
 - b) monitora l'effettivo svolgimento e la qualità dei servizi di cui al comma 1.1;

- c) segnala tempestivamente al Direttore della Direzione Tariffe anomalie o malfunzionamenti dei servizi, ovvero la necessità di procedere ad un adeguamento o alla modifica dei servizi medesimi;
 - d) trasmette all’Autorità, entro trenta giorni dal termine di ciascun semestre:
 - i. un rapporto dei bonifici messi in pagamento da Poste Italiane, dei bonifici effettivamente erogati e dei bonifici non riscossi, dettagliato sulla base delle categorie d’uso, delle zone climatiche e della numerosità familiare associata ai clienti domestici beneficiari della compensazione;
 - ii. un rapporto dettagliato degli ulteriori servizi effettuati da Poste Italiane.
- 1.3 Nell’ambito delle funzioni di cui ai commi 1.1 e 1.2 la Cassa si attiene alle indicazioni operative del Direttore della Direzione Tariffe.
- 1.4 Qualsiasi modifica della Convenzione di cui al comma 1.1 deve essere preventivamente approvata dall’Autorità.

Articolo 2

Modificazioni dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09

- 2.1 Dopo il comma 11.5 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente comma:
- “11.6 L’impresa distributrice provvede a comunicare al sistema informatico di cui al comma 11.1:
- i. l’esito delle verifiche di propria competenza di cui ai commi 5.5 e 8.3, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
 - ii. la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.”.
- 2.2 Al comma 13.5 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, le parole “comporta la ripetizione alla Cassa da parte del cliente finale domestico” sono sostituite con le parole “comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente finale domestico”.
- 2.3 Al comma 13.6 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, le parole “In caso di mancata ripetizione” sono sostituite con le parole “In caso di mancata restituzione”.
- 2.4 Dopo il comma 16.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 sono aggiunti i seguenti commi:
- “16.2 L’ammontare della compensazione di cui al comma 14.2 viene erogato, in contanti, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato.
- 16.3 Il bonifico domiciliato di cui al comma 16.2:

- a) può essere incassato anche da un soggetto diverso dal beneficiario purché espressamente indicato nell'istanza di ammissione alla compensazione e munito di idoneo documento di identificazione;
 - b) deve essere incassato entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione di pagamento da parte del soggetto erogatore.
- 16.4 Nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato entro il termine di cui al comma 16.3 lettera b), il beneficiario che voglia riscuotere la compensazione dovrà recarsi in Comune e presentare apposita istanza.”.
- 2.5 Il comma 18.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è soppresso.
- 2.6 Il comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito dal seguente comma:
- “20.1 Il soggetto erogatore di cui all'articolo 1, gestisce, con riferimento ai clienti domestici diretti e indiretti, le comunicazioni relative all'ammissibilità al regime di compensazione ed alla necessità di rinnovo.”.
- 2.7 Il comma 21.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è soppresso.
- 2.8 Al comma 21.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 le parole “di cui ai commi 21.1, 21.2 e 21.3” sono sostituite con le parole “di cui ai commi 21.1 e 21.2”.

Articolo 3

Modificazioni della deliberazione ARG/elt 117/08 e del relativo Allegato A

- 3.1 Al comma 4.4, lettere a), b) e c), della deliberazione ARG/elt 117/08, la definizione di gg è sostituita con la seguente definizione “gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa”.
- 3.2 Dopo il comma 4.6 della deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma:
- “4.6bis In caso di cessazioni della fornitura, vulture, subentri o modifiche contrattuali *mortis causa* che intervengano nel periodo di vigenza del diritto alla compensazione, l'impresa distributrice accredita, in occasione dell'ultima fatturazione utile, la quota residua dell'importo ARR_{TOT} di cui al comma 4.4, lettere a), b) e c) eventualmente non ancora erogata.”.
- 3.3 Al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunta la seguente definizione:
- “● **soggetto erogatore** è il soggetto deputato ad erogare la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;”.

- 3.4 Al comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole "componente tariffaria compensativa" sono inserite le parole ", di valore negativo,".
- 3.5 Dopo il comma 8.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente:
- “8.5 L'impresa distributrice provvede a comunicare al sistema informatico di cui al comma 8.1:
- a) l'esito delle verifiche di propria competenza di cui al comma 5.4 entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
 - b) la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.”.

3.6 Al comma 9.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole "comporta la ripetizione alla Cassa da parte del cliente finale domestico" sono sostituite con le parole "comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente finale domestico".

3.7 Al comma 9.8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole "In caso di mancata ripetizione" sono sostituite con le parole "In caso di mancata restituzione".

3.8 Ai commi 12.1, 14.1 e 15.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, la definizione di gg è sostituita con la seguente definizione "gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa".

3.9 Il comma 17.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è soppresso a partire dal 1 gennaio 2010.

3.10 Dopo l'Articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente:

“Articolo 18bis

Obblighi per il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1

- 18bis.1 Il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 gestisce, a partire dall'1 dicembre 2009, le comunicazioni relative all'ammissibilità al regime di compensazione ed alla necessità di rinnovo.”.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Ai sensi del comma 8.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, il sistema informatico per l'ammissione della compensazione, di cui al comma 11.1 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, rende disponibili, per via telematica, a Poste Italiane e a Cassa tutte le informazioni necessarie per garantire l'erogazione dei servizi previsti.

- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 4.3 Le versioni della deliberazione ARG/gas 88/09 e della deliberazione ARG/elt 117/08, e dei relativi Allegati, risultanti dalle modifiche ed integrazioni apportate con la presente deliberazione, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 4.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i seguiti di competenza ed all'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

6 agosto 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis